

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 14/09/2021

FATTO

Nel ricorso gli istanti dichiarano di essere intestatari di n. 7 BFP, di cui n. 2 della serie "P/O" sottoscritti in data 12 marzo 1985, n. 3 della serie "Q/P" sottoscritti in data 4 novembre 1987 e 6 agosto 1988, e n. 2 della serie "Q" sottoscritti in data 6 agosto 1988, in relazione ai quali hanno ricevuto il rimborso per un valore inferiore a quello spettante secondo i rendimenti riportati da tergo del titolo.

In particolare deducono che:

- i BFP della serie "P/O", emessi su moduli cartacei della precedente serie "O", recano soltanto il timbro relativo ai tassi della serie "P" per i primi 20 anni mentre nessun timbro modificativo dei rendimenti della serie "Q" e delle condizioni per il periodo successivo al 20° anno;
- i BFP della serie "Q/P", emessi su moduli cartacei della precedente serie "P", non presentano timbri modificativi dei rendimenti per il periodo successivo al 20° anno;
- i BFP della serie "Q" recano l'indicazione, per l'ultimo decennio, dell'importo fisso di Lire 131.127 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre; in sede di liquidazione dei buoni non risultano applicate né le condizioni stampigliate né il rendimento previsto in applicazione del saggio di interesse pari al tasso massimo raggiunto al 20° anno del 12%;
- l'intermediario non ha fornito adeguata informativa sulla variazione dei rendimenti dei buoni sottoscritti.

Parte ricorrente conclude chiedendo la condanna dell'intermediario al rimborso dei titoli sulla base dei rendimenti indicati sui medesimi.

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente, nel rammentare che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle previsioni normative, eccepisce in via preliminare l'incompetenza *ratione temporis* e per materia dell'Arbitro.

Nel merito deduce che i BFP sottoscritti in data 12 marzo 1985 appartengono alla serie di emissione "P," istituita con Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e collocata nel periodo compreso tra l'1 luglio 1984 ed il 30 giugno 1986.

I rendimenti dei buoni appartenenti a tale serie sono stati modificati per effetto del D.M. del 13/06/1986, che ha superato la disciplina previgente.

I BFP sottoscritti in data 6 agosto 1988 appartengono alla serie di emissione "Q", istituita con apposito D.M. del 13/06/1986.

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.L. del 19/09/1986, n. 556 (convertito nella L. 17/11/1986, n. 759) e del D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, mentre gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

I buoni sono stati sottoscritti sul modulo cartaceo predisposto per la serie "Q" senza la necessità di alcun timbro correttivo.

La diversa valutazione del ricorrente è riconducibile all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale.

I BFP sottoscritti in data 4 novembre 1987 e 6 agosto 1988 appartengono alla serie di emissione "Q", istituita con apposito D.M. del 13/06/1986.

I buoni sono stati sottoscritti su un modulo cartaceo appartenente a una serie precedente, sul quale è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei rendimenti applicabili fino al 20° anno (e/o le nuove modalità di capitalizzazione), applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente; sono state applicate le prescrizioni del D.M. del 1986 apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e riconoscendo alla parte attrice gli interessi ivi stabiliti.

Parte ricorrente era consapevole di aver sottoscritto buoni della serie "Q" e del rendimento degli stessi, in quanto i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni; non può dirsi sorto, pertanto, alcun affidamento in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati sulla imprescrittibilità del diritto al rimborso.

Parte resistente conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio è tenuto ad esaminare in via preliminare le eccezioni di rito proposte dall'intermediario.

Parte resistente afferma in primo luogo che il ricorso è irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF, avendo ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni emessi precedentemente al 2009.

L'eccezione deve essere rigettata ove si consideri che in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente all'1.01.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero come nel caso di specie su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF.

L'intermediario eccepisce, altresì, che non rientrano nella competenza dell'ABF le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

L'eccezione deve essere respinta in continuità con quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013, in cui sono stati affermati i seguenti principi: *"[...] Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".*

Nel merito parte ricorrente produce in giudizio n. 7 BFP di cui n. 2 della serie "P/O", n. 3 della serie "P/Q" e n. 2 della serie "Q".

In relazione ai buoni in contestazione si rileva che:

- l'emissione dei buoni della serie "P/O" risale al periodo in cui risultava in collocazione la serie "P";
- l'emissione degli ulteriori titoli risale al tempo in cui risultava in collocazione la serie "Q";
- sui buoni della serie "P/O" risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo e della serie "O" e timbri riconducibili alla serie "P/O";
- sui buoni sottoscritti in data 4 novembre 1987 e 6 agosto 1988 risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo e della serie "P", nonché timbri riconducibili alla serie "Q/P";
- sugli ultimi buoni risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo e della serie "Q".

Parte ricorrente afferma che i buoni dedotti sono stati tutti rimborsati e che l'importo liquidato è stato trattenuto quale acconto sulla maggior somma dovuta.

Ai fini della decisione occorre ricordare che i BFP devono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito, di talché *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente"* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013; Collegio di Roma, decisione n. 19042/2018).

Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. n. 3963/2019) hanno di recente precisato, in coerenza con precedenti arresti, che deve escludersi *"la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione [...], a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo"*.

Premessi i principi generali in materia di BFP si rileva con riferimento ai titoli della serie "P/O" che:

- l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 (*"Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni"* o Codice Postale) stabilisce che *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con*

decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. [...]. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”;

- il D.M. Tesoro del 13/06/1986, n. 148 (“*Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio*”) istitutivo della serie “Q”, ha espressamente stabilito che i saggi di interesse fissati per i buoni appartenenti a tale serie si applicano altresì sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti;

- secondo consolidato orientamento, “*in caso di conflitto tra (i) la misura degli interessi riportata sul retro dei buoni e (ii) la misura sancita dai provvedimenti ministeriali emanati in data successiva all’emissione dei buoni stessi, deve considerarsi prevalente la seconda indicazione*” (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 16901/2018);

- tali conclusioni sono state confermate dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 3963/2019, che hanno affermato i seguenti principi:

- l’art. 173 del c.d. codice postale si applica ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della norma che l’ha abrogato (art. 7 del D.Lgs. n. 284/1999);

- in relazione ai predetti rapporti era consentito all’Amministrazione variare il tasso d’interesse con D.M. da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale;

- la messa a disposizione della tabella modificativa dei tassi non costituisce un obbligo informativo dalla cui osservanza dipende la vincolatività della modifica, essendo la conoscenza della stessa affidata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento ai buoni della serie “P/Q” sottoscritti in data 4 novembre 1987 e 6 agosto 1988 trovano applicazione i seguenti principi:

- l’art. 173 del D.P.R. n. 156/1997 stabilisce che “*Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie*”;

- secondo consolidato orientamento dell’Arbitro qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, “*si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso*” (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 15200/2018);

- allorché, all’atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell’affidamento del sottoscrittore circa l’applicazione di questi ultimi (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 10738/2018);

- tuttavia, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando “*l’intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno*” (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 19053/2018).

Infine con riguardo ai buoni della serie “Q” si rammenta che:

- secondo consolidato orientamento interpretativo, “*non può che rilevarsi la necessaria cogenza della normativa fiscale sopravvenuta, per cui – in assenza di più specifiche contestazioni di parte ricorrente – la pretesa volta ad ottenere la liquidazione del*

rendimento come riportato sul titolo, non decurtato dalle ritenute fiscali dovute per legge, non può che ritenersi priva di fondamento” (Collegio di Roma, decisione n. 5123/2018);

• l’art. 7 del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, n. 145 dispone espressamente che: *“Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”;*

• lo stesso principio trova conferma nella risoluzione del 9/05/2000 n. 58 del Ministero delle Finanze, ove si afferma che *“La capitalizzazione avviene al netto della ritenuta per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997, mentre avviene al lordo per quelli emessi successivamente a tale data, in quanto in tutti i decreti istitutivi delle nuove serie speciali di buoni postali fruttiferi successivi alla predetta data il tasso di rendimento è fissato al lordo”.*

• *“l’introduzione dell’art. 7, comma 3, del d.m. 23 giugno 1997 [...] ha comportato che, invariati i tassi di rendimento indicati dalla normativa, l’ammontare del montante progressivo riportato a tergo del buono sottoscritto dal ricorrente fosse non più corrispondente al rendimento effettivo, in quanto, per effetto dell’applicazione delle ritenute, sono stati capitalizzati interessi via via minori. Ciò ha determinato che anche il rendimento, ormai fisso nel tempo, a partire dal ventunesimo anno, non fosse più quello indicato sul retro del buono, ma risultasse determinato in un ammontare inferiore” (Collegio di Roma, decisione n. 19534/2018);*

• sul punto, è recentemente intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020), il quale, precisato l’ambito di competenza dell’Arbitro, ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la liquidazione un Buono (serie “Q”), alla stregua delle sole risultanze cartolari e ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.* Nel richiamato contesto normativo e fattuale il ricorso essere accolto esclusivamente per i buoni della serie “P/Q”.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione, dedotto quanto già rimborsato. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA